



# CITTA' DI POLICORO

- PROVINCIA DI MATERA -

C.A.P.75025 TEL. 0835/9019 111 - FAX 0835/972114- P. IVA: 00111210779

www.policoro.gov.it - posta@policoro.gov.it



-COPIA-

## Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 28/03/2018

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **17,09** nei locali dell'aula Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il **Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione.**

**PRESIEDE** la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE** **Avv. RANU' Domenico .**

**Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –**

### CONSIGLIERI IN CARICA

Consiglieri	Presenti
MASCIA Enrico	Si
RANU' Domenico	Si
CARRETTA Teresa	Si
CELANO Nicola	Si
COSTANZA Patrizia	Si
LA SALA Piermichele	Si
BUONO Tommaso	Si
PRESTERA Maria Teresa	Si
GALLITELLI Benedetto	No
MONTANO Giuseppe Maurizio	Si
CARRERA Pasquale	Si
LEONE Rocco Luigi	Si
BIANCO Enrico	Si
MODARELLI Gianluca	Si
DI PIERRI Gianni	Si
MAIURI Giuseppe	Si
AGRESTI Carmine	Si

Assistono gli Assessori comunali: **MARRESE Gianluca, TRIFOGLIO Giovanni Antonio, DI COSOLA Daniela, RAZZANTE Giuseppe Alessandro**

**Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Andrea LA ROCCA .**

**Nominati Scrutatori i Consiglieri Comunali: MONTANO Giuseppe Maurizio, CARRERA Pasquale, MAIURI Giuseppe .**

- OMISSIS -

*Come risulta dal resoconto della seduta consiliare cui si rinvia, l'Assessore Giovanni Antonio Trifoglio ha illustrato le quattro proposte di deliberazioni, afferenti aliquote e tariffe posti al 2°, 3°, 4° e 5° punto all'O.d.G. con un'unica discussione, mentre l'approvazione delle stesse è avvenuta con singole e separate votazioni di ogni argomento da parte dei Consiglieri Comunali, così come, tra l'altro, comunicato dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta avanzata dai Capigruppo Consiliari nella conferenza del 23.03.2018 ed accettata dall'intero consesso.-*

*Risultano presenti n.17 (diciassette) consiglieri in quanto, così come specificato nella precedente deliberazione, il Consigliere Benedetto Gallitelli, alle ore 17,31, è entrato in aula.-*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**CONSIDERATO** che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**PRESO ATTO** che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VERIFICATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
  - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

**EVIDENZIATO** che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

**RILEVATO** che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

**VERIFICATO** che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

**PRESO ATTO** altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

**VISTO** il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "*L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali*";

**PRESO ATTO** che la Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'esclusione delle unità immobiliari

adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

**RIMARCATO** che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *”si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

**VISTA** l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

**EVIDENZIATO** che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

**VERIFICATO** che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1;

**PRESO ATTO** che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

**VERIFICATO** che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

**ATTESO** che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico*;

**RILEVATO** altresì che la medesima disposizione statuisce: *” Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”*;

**CONSIDERATO** che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

**VERIFICATO** che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

**VISTE** le modifiche in materia di IMU apportate dalla legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

**PRESO ATTO** che il divieto previsto dall'art.1,comma 42, della Legge 232/2016 di aumentare aliquote e tariffe per l'anno 2017, è stato esteso all'anno 2018 ad opera dell'art.1,comma 37,della Legge 205/2017;

**VISTO** il vigente Regolamento IUC-Imu approvato con deliberazione di C.C. n.13 del 09.05.2016;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n.4 del 10.04.2017 con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2017;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**PRESO ATTO** del termine del 31.03.2018 per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile entrambi espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 dal Dirigente del 2° Settore, Dott. Ivano Vitale;

**VISTO** il D.Lgs.267/2000;

**DATO ATTO CHE:**

-il presente argomento è stato trattato dalla Commissione Consiliare Permanente "Programmazione Economica" nella seduta del 23.03.2018;

- la seduta consiliare, ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, è stata registrata mediante sistema di registrazione fonica per cui la stessa, che qui si intende richiamata e trascritta, costituisce parte integrante e sostanziale ed è riportata nel resoconto della seduta;

**Con il seguente esito di votazione palese**, espressa nei modi e termini di legge:

Consiglieri assegnati n.17 (diciassette), in carica n.17 (diciassette), presenti e votanti n.17 (diciassette);

**Con n.11 (undici) voti a favore e n.6 (sei) contrari** (R.L. Leone, E. Bianco, G. Modarelli, G. Di Pierri, G. Maiuri e C. Agresti);

### **DELIBERA**

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di **confermare** per l'anno **2018** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già in vigore per l'anno 2017:

**A) Abitazione principale ( Categ. catastale A/1-A/8-A/9) 0,50%**

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali indipendentemente dalla quota di proprietà.

La detrazione è maggiorata di **50,00 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni , purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

**B) TERRENI AGRICOLI : 0,57 %**

**C) AREE FABBRICABILI 0,90 %**

## **D) ALTRI FABBRICATI**

**1,05 %**

**D.1** L'aliquota di cui al punto D) è ridotta allo **0,76 %** per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1**(negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) **utilizzati direttamente dal soggetto passivo** ( persona fisica, società di persone o di capitali) nell'esercizio di attività commerciali, artigianali o di servizi.

L'agevolazione spetta anche alle **sole Ditte individuali** nel caso in cui il proprietario, anche in quota parte, dell'immobile adibito alle attività di cui sopra, sia un componente del nucleo familiare del titolare della Ditta.

L'agevolazione di aliquota è concessa a richiesta degli interessati ,previa presentazione all'Ufficio Tributi della relativa documentazione probatoria entro il termine del 31.12.2018;

**D.2** L'aliquota di cui al punto D) è ridotta allo **0,46%** per gli acquirenti di unità immobiliari (**ad esclusione di quelle classificate nella categoria catastale D**) diverse dalle abitazioni principali e pertinenze, in forza di atti di compravendita stipulati a decorrere dal 01.01.2015 nei quali il cedente sia un'impresa di costruzione edilizia. Per tali fattispecie, per i quattro anni successivi all'acquisto, l'aliquota applicabile sarà quella minima prevista per legge;

**D.3** L'aliquota di cui al punto D) è ridotta allo **0,76%** per le unità immobiliari di soggetti passivi residenti all'estero , iscritti all'A.I.R.E., per le quali non sussistono i requisiti di abitazione principale (pensionati nello Stato estero di residenza).L'agevolazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia l'unica posseduta in Italia e che non risulti locata;

**3.** Di dare atto che tali aliquote ed agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

**4.** Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IUC / IMU vigente;

**5.** Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

**6.** Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente –Bilanci ;

**7.** Di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo Pretorio online dandone, altresì, comunicazione, per il tramite dell'ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, al Dirigente del 2° Settore dell'Ente al quale competono tutti gli adempimenti consequenziali e successivi a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto.

**Successivamente, per l'urgenza**, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Con il seguente esito di votazione palese**, espressa nei modi e termini di legge:

Consiglieri assegnati n.17 (diciassette), in carica n.17 (diciassette), presenti e votanti n.17 (diciassette);

**Con n.11 (undici) voti a favore e n.6 (sei) contrari** (R.L. Leone, E. Bianco, G. Modarelli, G. Di Pierri, G. Maiuri e C. Agresti);

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 25/01/2018 .**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU ) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.**

**Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dalla legge 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:**

<p><b>REGOLARITA' TECNICA</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b></p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b> .- Data 25/01/2018</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b> F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p>
<p><b>REGOLARITA' CONTABILE</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</b></p>	<p>Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:</p> <p>Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla situazione economico-finanziaria; Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio dell'Ente.</p> <p>Esprime Parere: <b>FAVOREVOLE</b> .- Data 25/01/2018</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio Interessato</b> F.to Dott. Ivano VITALE</p> <p>_____</p>

*Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.*

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale  
N. 11 del 28/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
f.to Avv. RANU' Domenico

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

---

**Il sottoscritto Segretario Generale,**

**ATTESTA**

X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line a partire dal 18/04/2018 come prescritto dall'art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000 (N. 781 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 03/05/2018

**Dalla Residenza Municipale, addì 18/04/2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio  
**Dalla Residenza Municipale, addì 18/04/2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Andrea LA ROCCA

*Le firme autografe sono omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.*